

Informazioni sulla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione e controllo.

Il **giorno 25/10/2022** si terranno le elezioni per la nomina dei componenti degli organi del fondo. Come previsto dalle norme statutarie, i delegati convocati in assemblea eleggono i rappresentanti dei soci lavoratori, dell'organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) e di controllo (Collegio Sindacale) del fondo.

Specificatamente per il Fondo Pensione, i candidati a svolgere tale funzione, devono essere in possesso di appositi requisiti dettati dalle norme di legge. In particolare sono richiesti dei requisiti di professionalità e di onorabilità, come indicato dal **D.M. 108/2020**.

✓ Requisiti di "Professionalità"

Per svolgere la carica **di legale rappresentante, componente dell'organo di amministrazione, nonché per le altre cariche previste dalla normativa vigente**, è necessario avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso lo svolgimento di:

- a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
- b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività propria del fondo pensione; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d) attività d'insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico finanziarie;
- f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
- g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d).

1 "attività di carattere direttivo". All'interno dei settori del credito e assicurazioni, tali funzioni sono riconducibili alla figura di Dirigente o Funzionario. Per quanto concerne la figura del funzionario è necessario valutare se la funzione svolta sia caratterizzata dalla attribuzione di direzione di uffici, dal conferimento della firma sociale, riferita ad atti di rilevanza esterna e di contenuto significativo o di un adeguato livello di autonomia decisionale e di discrezionalità nell'individuazione ed attuazione degli obiettivi d'impresa.

2 "attività professionali" Sono da ricondurre le figure per le quali sia prevista per l'esercizio dell'attività professionale, l'iscrizione in apposito albo. (Es. commercialista, consulente del lavoro, attuario, promotore finanziario, ecc.)

3 "enti previdenziali". Rientrano in questa casistica anche le funzioni svolte precedentemente presso forme pensionistiche complementari.

Altresì per svolgere la carica di **componente dell'organo di controllo (sindaco)**, il requisito prioritario per la candidatura è l'iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si fa presente che almeno un componente del collegio deve avere svolto l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

✓ **Requisiti di onorabilità e incompatibilità**

Le cariche di legale rappresentante, componente dell'organo di amministrazione e controllo del fondo pensione devono rispettare determinati criteri e requisiti ovvero non possono essere ricoperte da coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a:

1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;

2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Sono cause di ineleggibilità:

1. le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile;

2. lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo 187- quater del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Sono situazioni impeditive:

le posizioni non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

A. hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

- B. hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate;
- C. hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- D. sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;
- E. sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali;
- F. sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese.

✓ **Notizie interne al Fondo Pensione FONDSARA**

L'organo di amministrazione del Fondo Pensione è formato da 10 componenti, 5 nominati dai soci azienda e 5 eletti dai soci lavoratori. Almeno la metà dei componenti dovrà avere uno dei requisiti previsti dalla lettera a) alla f) ovvero 3 su 5.

L'organo di controllo del Fondo Pensione è formato da 4 componenti effettivi e due supplenti. 2 effettivi + 1 supplente nominati dai soci azienda e 2 effettivi + 1 supplente eletti dai soci lavoratori.

✓ **Notizie interne al Fondo Assistenza FAISARA**

L'organo di amministrazione del Fondo Assistenza è formato da 10 componenti, 5 nominati dai soci azienda e 5 dai soci lavoratori.

L'organo di controllo del Fondo Assistenza è formato da 3 componenti e due supplenti, 1 effettivo + 1 supplente nominati dai soci azienda e 2 effettivi + 1 supplente eletti dai soci lavoratori.

Esercitando anche il controllo contabile, devono essere tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Collegio dei Probiviri del fondo assistenza è formato da 3 componenti, uno nominato dall'azienda, uno dall'assemblea dei delegati ed uno di comune accordo tra i due.

✓ **Presentazione delle candidature**

Le candidature dovranno pervenire presso la Funzione Gestione Fondi c/o SARA Assicurazioni s.p.a. – Via Po, 20 Roma, entro e non oltre il **30/09/2022**, utilizzando la scheda allegata.

Le candidature possono essere trasmesse via mail a funzione.gestionefondi@sara.it, oppure presentate personalmente presso l'ufficio Gestione Fondi di Sara Assicurazioni.